



Decreto Dirigenziale n. 67 del 03/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ARTT. 29 NONIES TITOLO III BIS.- MODIFICA NON SOSTANZIALE A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEL D.D. N. 206/2009 E SUCCESSIVI. AUORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CODICE IPPC 5.3, STABILIMENTO UBICATO IN LACEDONIA (AV), ZONA IND.LE, LOC.TA' CALAGGIO DI TITOLARITA' DEL CONSORZIO A.S.I. DI AVELLINO, CON SEDE LEGALE IN VIA CAPOZZI N.45 E GESTITO DALLA CONSOCIATA CONSORZIO GESTIONE SERVIZI (C.G.S.), CON SEDE LEGALE IN STRADA PROVINCIALE 185, N.20, DEL COMUNE DI MONTEFREDANE (AV). ATTIVITA':

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito, I.P.P.C.);
- CHE essa è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dal D. Lgs. n. 59/2005, abrogativo del precedente decreto e riferito anche ad autorizzazione di nuovi impianti e a modifiche di quelli esistenti;
- CHE la normativa attualmente in vigore per l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A.) è quella recata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., parte seconda, titolo III-bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE è stato istituito a livello europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della CE, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref.=B.A.T. *References*) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.=*Best Available Techniques*);
- CHE in forza della delibera di Giunta Regionale n. 62/2007 e del D. D. n. 16/2007 (con il quale sono state anche approvate la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di A.I.A.) l'autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino;
- CHE con D.D. n. 206 del 30/12/2009 e successivo D.D. n. 12 del 23/01/2013, di riesame e piano di ammodernamento, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC codice 5.3: impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosicon capacità superiore a 50 T. al giorno), per lo stabilimento ubicato in Lacedonia (Av), Z.I. località Calaggio, di titolarità del Consorzio A.S.I. di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45 e gestito dalla consociata Gestione Servizi (C.G.S.), con sede legale in Strada Prov.le 185 n. 20 del Comune di Montefredane.
- CHE con atto acquisito al prot. n. 54875 del 23/01/2013 il Gestore CGS ha presentato richiesta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 1 del d.lgs. 152/06, consistente in un potenziamento dell'attuale linea di trattamento del percolato, nei limiti comunque imposti dal Decreto di autorizzazione succitato e precisamente pari a 120 m³/giorno (se da solo 127);
- che ad essa è tra l'altro allegata relazione – a firma del Direttore Tecnico del CGS, ing. Ivano Spiniello, con la descrizione delle modifiche non sostanziali richieste;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e dal D. D. n. 206/2009 e successivi, l'impianto:
 - a) è esistente, secondo la definizione dell'art. 5, lett. "*i-quinquies*", D. Lgs. n. 152/2006, s. m. i.;
 - b) risulta in esercizio – in vigenza del D.D. n. 206/2009 e successivi – e non è, pertanto, da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE con nota prot. n. 103708 del 11/02/2013, lo scrivente Settore, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto opportuno richiedere parere al Dipartimento Prov.le dell'Arpac di Avellino;
- CHE con nota Arpac acquisita agli atti del Settore con prot. n. 149106 del 28/02/2013, si è ritenuto necessario acquisire ulteriori integrazioni al progetto così come proposto, per maggiori dettagli in merito all'impianto di ozonizzazione, per quanto concerne il suo dimensionamento, la collocazione, ed i requisiti di sicurezza ed antincendio e pertanto richiesti dal Settore alla Società CGS con nota prot. n. 160142 del 05/03/2013;
- CHE con nota acquisita agli atti del Settore, prot. n. 179524 del 12/03/2013, la Società CGS ha trasmesso le integrazioni richieste allegando altresì alle stesse il certificato del Dipartimento dei VV.FF., a firma dell'ing. Alessio Barbarullo, rilasciato con parere favorevole;
- CHE l'Arpac di Avellino, con nota acquisita agli atti del Settore, prot. n. 308629 del 02/05/2013, ha trasmesso, in riscontro alla nota del Settore, il proprio nulla osta al progetto così come proposto ed integrato per la realizzazione del potenziamento della linea di trattamento del percolato mediante ossidazione avanzata con ozono;
- CHE il gestore, ai sensi dell'art. 9⁴ D. M. 24 aprile 2008, entrato in vigore il 23 settembre 2008 (recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59", per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) ha versato, per spese amministrative, la somma

- di € 2.000,00 (euro duemila/00, come da ricevuta di versamento VCYL0037 del 28 novembre 2012);
- CHE il presente atto non esonera dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni (escluse, ovviamente, quelle, qui ricomprese, individuate dall'art. 29-quater¹¹ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ed ivi elencate nell'allegato IX alla parte seconda) o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e ricadenti nella competenza di altre autorità;
 - CHE sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, anche laddove non espressamente richiamate nel presente provvedimento;

RITENUTO:

- CHE le previsioni progettuali non integrino ipotesi alcuna di modifica sostanziale rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 206/2009 e successivi;
- CHE, alla luce delle considerazioni svolte, sussistano ai sensi dell'art. 29-nonies¹ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., le condizioni per aggiornare (in favore dell'attuale gestore in oggetto) l'A.I.A., rilasciata allo "ASI" di Avellino, per l'impianto gestito dalla consociata Gestione Servizi CGS, ubicato in Lacedonia, Z.I. loc.tà Calaggio, per l'esercizio dell'attività I.P.P.C. di trattamento depurazione acque reflue industriali (cod. 5.3: Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno);
- CHE qualsiasi rischio d'inquinamento, al momento della cessazione definitiva delle attività, debba essere evitato e il sito stesso curato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- CHE nello svolgimento di tutte le attività aziendali e nell'utilizzo di tutti gli impianti siano da applicarsi scrupolosamente le prescrizioni e tutto quanto disposto con la precedente autorizzazione A.I.A. 206/2009 e successive;
- CHE ai sensi dell'art. 29-octies¹ D. Lgs. n. 152/2006, s.m.i., per il rinnovo della presente autorizzazione il gestore presenti apposita domanda, almeno sei mesi prima della sua scadenza;
- CHE successivamente al presente atto le progettazioni di eventuali modifiche degli impianti vadano trattate dallo scrivente Settore a norma dell'art. 29-nonies;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 3) il d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
- 4) il d.p.r. 30 ottobre 2007, n. 180;
- 5) la d.g.r. 19 gennaio 2007, n. 62;
- 6) la d.g.r. 29 giugno 2007, n. 1158;
- 7) la nota prot. n. 0815480 del 28 settembre 2007, con allegata convenzione stipulata in pari data tra la Regione Campania (a.g.c. 05 Ecologia) e la Seconda Università degli Studi di Napoli, per l'erogazione del servizio di supporto tecnico-scientifico ai Settori provinciali interessati;
- 8) il D.D. n. 1444 dell'11/12/2008;
- 9) il D.D. n. 206 del 30/12/2009;
- 10) il D.D. n. 12 del 23/01/2013;
- 10) la D.G.R. n. 92 del 22/05/2013;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, del parere favorevole acquisito dall'Arpac, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di provvedere all'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-nonies¹ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per l'impianto di trattamento depurazione acque reflue industriali (cod. 5.3: impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno), sito in Lacedonia (Av), Z.I. località Calaggio, approvando la modifica non sostanziale proposta dalla Società CGS, limitatamente al potenziamento della linea di trattamento del percolato attraverso la fase chimico-fisica di ossidazione avanzata con ozono, e fermo restando i limiti quantitativi e quant'altro stabilito e previsto nell'Autorizzazione AIA n. 206/2009 e successive (vedasi planimetria allegata);
- 3) di dover rispettare i limiti di trattamento del percolato così come autorizzati nel Decreto succitato e nello specifico per un quantitativo di trattamento pari a 120 m³/giorno (se da solo 127);
- 4) di doversi lasciare immutata la validità quinquennale dell'A.I.A., con decorrenza dalla sua originaria adozione;
- 5) di doversi custodire, presso lo stabilimento, il presente atto, anche in copia, in uno alla relazione tecnica vidimata dallo Scrivente e dalla Società CGS – Avellino, ubicato in Z.I. – loc.tà Calaggio di Lacedonia, consentendone la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di doversi demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli con cadenza **annuale** e con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies³ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- 7) di specificare espressamente che, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, avverso tale atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 8) di notificarlo al Consorzio ASI di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45, alla Società CGS, con sede legale Strada Prov.le 185 n. 20 del Comune di Montefredane;
- 9) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Lacedonia, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 10) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C. .
- 11) di metterne a disposizione del pubblico una copia, per la consultazione presso i propri uffici.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)